

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2021, nel mese di gennaio,

TRA

il dott. Mariano Grillo, nato a Roma (RM) il 8 febbraio 1957, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DITEI), che interviene in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (successivamente denominato Ministero dell'Ambiente) con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00144 RM

E

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI) il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 disciplina l'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti e, in particolare, al "considerando" n. 15 prevede che "lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccREDITAMENTO... per salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività"; la Decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008, adottata congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede... alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento"* e provvede *"alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea"*;
- l'art. 4, comma 4, della Legge sopra citata, stabilisce, altresì, che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che i Ministeri interessati provvedono all'attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in data 22 dicembre 2009, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, pubblicato nella G.U. n. 19 del 25.01.2010, è stata disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, e sono stati definiti i criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- in data 22 dicembre 2009, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, pubblicato in G.U. n. 20 del 26.01.2010, ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, è stata designata Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto 22 dicembre 2009 (G.U. n. 20 del 26.01.2010), il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione del Decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento *"alla Commissione Europea ed all'Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento"*.

CONSIDERATO CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, *"svolge l'attività di accreditamento sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica"*;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;

- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento ed in Comitati e SottoComitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Ente;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo di ACCREDIA indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del 22 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 19 del 25.01.2010, il Ministero dello Sviluppo Economico esegue controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, composta da Rappresentanti dei Ministeri concertanti;
- in data 15 ottobre 2018 è stata rinnovata e sottoscritta una Convenzione, di durata biennale, tra ACCREDIA e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione, finalizzate all'emissione dei certificati di accreditamento in campo ambientale;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dagli articoli 4, comma 2, e 8 del Decreto del 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25.01.2010), la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del Ministero dell'Ambiente;

- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle competenze del Ministero dell’Ambiente;
- far sì che ACCREDIA contribuisca ad implementare l’attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della politica di sviluppo dell’attività di Certificazione in campo ambientale ed ai fini di un più efficace ed organico coordinamento delle attività di accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione in tale campo, affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17029, 17065, ISO 14065, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità nell’ambito delle seguenti Direttive e Regolamenti comunitari e della normativa nazionale di attuazione degli stessi, e successive modifiche e integrazioni:

- a) Direttiva 2000/14/CE¹ e successive modifiche;
- b) Direttiva 2003/87/CE² e successive modifiche;
- c) Direttiva 2009/28/CE³ - Direttiva 2009/30/CE⁴;
- d) Regolamento (CE) n. 1221/2009⁵;
- e) Regolamento (UE) n. 517/2014⁶;
- f) Direttiva 2012/27/UE⁷ e successive modifiche;
- g) Regolamento (UE) n. 757/2015⁸.

¹ Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

³ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Si sottolinea che la direttiva 2009/28/CE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell’allegato X, parte B, della Direttiva (UE) 2018/2001 e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri al 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE.

⁴ Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

⁵ Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

⁶ Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

⁷ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

⁸ Regolamento (UE) n. 757/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, che modifica la direttiva 2009/16/CE.

2. Il Ministero dell’Ambiente può, altresì, affidare ad ACCREDIA il compito di rilasciare Certificati di accreditamento per valutazioni di conformità in ambito volontario, nonché svolgere attività di accreditamento in nuovi ambiti regolati da specifiche prescrizioni normative qualora approvate nel corso del periodo di validità della presente Convenzione.

3. Per l’attuazione del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e nell’ambito della politica di sviluppo dell’attività di certificazione in campo ambientale, il Ministero dell’Ambiente può affidare, inoltre, ad ACCREDIA il compito di definire i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento degli Organismi con riferimento in particolare alle valutazioni di conformità richiamate nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

4. Le procedure di accreditamento dovranno accertare la rispondenza dell’Organismo ai requisiti generali delle Direttive, Regolamenti e Norme nazionali di cui al comma 1, nonché la competenza specialistica dell’Organismo ad operare nel rispetto delle Direttive e dei citati Regolamenti comunitari; il rispetto di tali finalità e norme dovrà essere chiaramente evidenziato nello scopo di accreditamento, oltre che risultare inequivocabilmente dalla documentazione costituente la pratica di accreditamento.

5. L’accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituirà pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività di certificazione, ove previsto, e conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico o del Ministero dell’Ambiente.

6. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Ministero dell’Ambiente, in particolare per tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l’efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell’accreditamento.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.

2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
- verifica presso la sede dell’Organismo e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti;
- verifiche di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti ACCREDIA.

3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche e altri documenti para-normativi UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti RG-01, RG-01-01, RG-01-02, RG-01-03, RG-01-04, RG-01-05 nelle più recenti revisioni applicabili.

4. ACCREDIA si impegna a comunicare periodicamente al Ministero dell’Ambiente, secondo modalità definite di comune accordo con il Ministero stesso, l’esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

5. I Certificati di accreditamento avranno una validità massima quinquennale.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è operativo un Comitato Settoriale di Accreditamento, competente a deliberare la concessione, il mantenimento, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3, ad eccezione delle attività relative alla Direttiva 2000/14/CE Rumore, di competenza di un altro Comitato Settoriale di Accreditamento, nonché altri accreditamenti anche di tipo volontario.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Ministero dell'Ambiente, dirigente o funzionario del Ministero stesso. Il Ministero dell'Ambiente potrà indicare altri Componenti, che verranno nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti competenti sulle materie di cui all'art. 3, comma 1.

3. Qualora ACCREDIA intenda apportare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto, delle modifiche riguardanti l'oggetto della presente Convenzione, relative all'organizzazione e alle competenze del Comitato Settoriale di Accreditamento sopra citato, provvederà ad informare preventivamente il Ministero, che conseguentemente stabilirà se disdettare o modificare la presente Convenzione.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori/Esperti, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive/Regolamenti richiamati al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure, ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale indicato dal Ministero dell'Ambiente e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE E ONERI

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25.01.2010).

2. Per le Direttive/Regolamenti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente al Ministero dell'Ambiente evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25.01.2010).

3. La presente Convenzione non comporta oneri a carico del Ministero dell'Ambiente.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il Ministero dell'Ambiente effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25.01.2010).

2. ACCREDIA si impegna a comunicare, anche attraverso la propria banca dati, al Ministero dell'Ambiente:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni fondati pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, sottoscritta in forma digitale, entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dell'atto e avrà durata di due anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 10

NOMINA DEI REFERENTI DELLA CONVENZIONE

1. Le Parti, ognuna per le attività di propria competenza, nomineranno i Referenti dell'attuazione della presente Convenzione entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione medesima.

ART. 11
RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

ART. 12
ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
DOTT. MARIANO GRILLO

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ING. GIUSEPPE ROSSI